

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1504)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1961 (V. Stampato n. 2785)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro del Bilancio**

(PELLA)

**col Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 MARZO 1961

**Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale  
di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, costituito dalla legge 16 giugno 1939, n. 968, per effetto della trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale di che all'articolo 14, n. 7, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

**Art. 2.**

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il li-

mite massimo stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio dell'Istituto, esistente alla data di pubblicazione della presente legge, le aziende di credito partecipanti dovranno all'uopo costituire presso l'Istituto stesso.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto dell'Istituto.

**Art. 3.**

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, sono estese, ad ogni effetto, le norme stabilite nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.